



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  
Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation SBFI

# Lo spazio formativo svizzero e la legge sulla formazione continua (LFCo)

## Relatrici:

**Dr. Theres Kuratli**, consigliera scientifica, SEFRI e  
**Nicoletta Gullin**, responsabile di progetto, SEFRI

**Berna, 18 febbraio 2014**



# Un breve excursus su...

## 1. Spazio formativo svizzero:

- basi costituzionali
- competenze e struttura
- formazione, cifre alla mano

## 2. LFCo:

- definizioni
- principi
- aspetti terminologici



# Lo spazio formativo svizzero

**Costituzione federale\*:**

**Art. 61a Spazio formativo svizzero**

**Art. 62 Scuola**

**Art. 63 Formazione professionale**

**Art. 63a Scuole universitarie**

**(Art. 64 Ricerca)**


**Art. 64a Perfezionamento**

**(Art. 66 Sussidi all'istruzione)**

\* Articoli costituzionali approvati con votazione popolare del 21.5.2006




















# Lo spazio formativo svizzero



— Accesso diretto  
— Qualifiche supplementari


# Ripartizione delle competenze tra Stato e settore privato

	Confederazione	Cantoni e Comuni	Settore privato
Scuola dell'obbligo			
Educazione generale sec. II			
Formazione professionale sec. II			
Form. professionale superiore (liv. terziario B)			
Settore dei PF (liv. terziario A)			
Università (liv. terziario A)			
Scuole universitarie professionali (liv. terziario A)			
Alte scuole pedagogiche (liv. terziario A)			
Formazione continua			



# Livello primario e secondario I

- Competenza cantonale
- Armonizzazione nel settore scolastico
- HarmoS, concordato intercantonale: attuazione entro 2015/16
  - inizio scolarità: a 4 anni
  - durata: 2 + 4 + 3 (TI: 4 anni scuola media)
  - standard nazionali (L1, L2+3, matematica, scienze)
  - piani di studio per regione linguistica (TI 2014)
  - 15 Cantoni: SH, GL, VD, JU, NE, VS, SG, ZH, GE, TI, BE, FR, BS, SO, BL




# **Livello secondario II**

## **Formazione professionale di base o educazione generale**



**Formazione  
professionale di base:  
ca. 70 per cento**



**Scuole di cultura generale:  
ca. 30 per cento**



**Scelta di percorso al livello secondario II**




# Secondario II

## Differenze tra Cantoni

90 Distribuzione degli allievi per tipo di scuola e cantone<sup>1</sup>

Dati: UST





# Livello terziario

Ammissione con maturità (liceale/professionale)

→ **terziario A, scuole universitarie:**

- università (cantonali) e politecnici federali
- scuole universitarie professionali (SUP)


Ammissione senza maturità

→ **terziario B, formazione professionale superiore:**

- scuole specializzate superiori (SSS)
- esami federali di professione (EP)
- esami federali professionali superiori (EPS)



# Lo spazio formativo svizzero



— Accesso diretto  
— Qualifiche supplementari



# Fatti e cifre

## Diplomi al livello terziario

<b>Titoli della formazione professionale superiore</b>	<b>27 000</b> <b>(di cui 23 300 disciplinati dalla Confederazione)</b>
<b>Esami federali di professione</b>	ca. 220 esami 13 100 attestati professionali federali
<b>Esami professionali federali superiori</b>	ca. 170 esami 3 000 diplomi federali
<b>Cicli di formazione delle scuole specializzate superiori</b>	8 campi con 52 specializzazioni e oltre 400 cicli di formazione 7 100 diplomi SSS
<b>Diplomi di scuole universitarie</b>	<b>43 900 (compresi dottorati)</b>
<b>di cui a scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche</b>	16 200 diplomi, master, bachelor
<b>di cui a università / PF</b>	27 700 licenze / diplomi, bachelor e master nonché dottorati

Fonte: SEFRI e UST




# Legge sulla formazione continua (LFCo): **il mandato costituzionale**

## **Art. 64a Perfezionamento (Cost.)**

- 1 La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.
- 2 Può promuovere il perfezionamento.
- 3 La legge ne determina i settori e i criteri.



# Concetti per la definizione di formazione continua





# Concetti per la definizione di formazione continua

(Art. 3 lett. b LFCo)

*Formazione formale*: la formazione disciplinata dallo Stato  
che:

1. è impartita nella scuola dell'obbligo; oppure,
2. porta al conseguimento di:
  - un titolo di livello secondario II, un titolo della formazione professionale superiore o un grado accademico,
  - un titolo che costituisce la premessa per l'esercizio di un'attività professionale regolamentata dallo Stato;



# Concetti per la definizione di formazione continua

(Art. 3 lett. a LFCo)

*Formazione non formale = formazione continua:*

formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale.

(Art. 3 lett. c LFCo)

*Formazione strutturata:*

- impartita in corsi organizzati,
- basata su programmi d'insegnamento,
- rapporto di insegnamento-apprendimento definito.



# Concetti per la definizione di formazione continua


(Art. 3 lett. d LFCo)

*Formazione informale:*

competenze acquisite al di fuori della formazione strutturata.




# Concetti per la definizione di formazione continua





# Legge quadro LFCo – leggi speciali



 Fattispecie specifiche



## Art. 5      Responsabilità

- <sup>1</sup> Ciascuno è responsabile della propria formazione continua.
- <sup>2</sup> I datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei propri collaboratori.
- <sup>3</sup> A complemento della responsabilità individuale e dell'offerta di privati, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per consentire a ciascuno di partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità.
- <sup>4</sup> La Confederazione e i Cantoni disciplinano la formazione continua per quanto l'adempimento dei loro compiti lo esiga.



## Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità

- <sup>1</sup> Gli operatori della formazione continua sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità.
- <sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni possono sostenere procedure di garanzia e di sviluppo della qualità.
- <sup>3</sup> La garanzia e lo sviluppo della qualità delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni devono essere assicurati in particolare per quanto concerne:
  - a. le informazioni in merito alle offerte;
  - b. le qualifiche dei formatori;
  - c. i programmi di apprendimento;
  - d. le procedure di qualificazione.



## **Art. 7 Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale**

- <sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni assicurano procedure trasparenti per il riconoscimento della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale.
- <sup>2</sup> Essi designano gli organi incaricati di stabilire i criteri di riconoscimento e di assicurare la trasparenza.



## Art. 8 Miglioramento delle pari opportunità

La Confederazione e i Cantoni si adoperano in particolare affinché la formazione continua da essi disciplinata o sostenuta:

- a. realizzi un'effettiva parità tra donna e uomo;
- b. tenga conto delle particolari esigenze delle persone disabili;
- c. favorisca l'integrazione degli stranieri;
- d. migliori la competitività delle persone poco qualificate sul mercato del lavoro.




## Art. 9 Concorrenza

- <sup>1</sup> L'organizzazione, la promozione o il sostegno statale della formazione continua non devono ostacolare la concorrenza.
- <sup>2</sup> Tali attività non ostacolano la concorrenza se la formazione continua, tenuto conto della qualità, della prestazione e della specialità non è in concorrenza con offerte private, non sovvenzionate.
- <sup>3</sup> Sono ammessi ostacoli alla concorrenza, sempreché siano:
  - a. giustificati da un interesse pubblico preponderante;
  - b. proporzionati; e
  - c. fondati su una base legale.



# Competenze di base degli adulti: la legge nella legge



- Competenze di base insufficienti sono per molti un ostacolo all'apprendimento permanente
- Competenze di base degli adulti: nozioni e capacità fondamentali di lettura e scrittura, matematica elementare e di utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Competenze di base degli adulti: la risposta della politica della formazione al problema dell'illetteratismo (spostamento dalla legge sulla promozione della cultura alla legge sulla formazione continua)



# Aspetti terminologici

## *1° fase*

Progetto specifico in collaborazione con i diversi servizi dell'amministrazione federale per cercare nelle leggi speciali fattispecie relative alla formazione continua (ricerca nella RS in tedesco di termini chiave come *Bildung*, *Ausbildung*, *Weiterbildung*, *Fortbildung* ecc.).

**Scopo:** individuare il campo di applicazione



# Aspetti terminologici

## **2° fase**

Una volta delimitato il campo di applicazione (= formazione non formale) si è cercato di uniformare la terminologia.

**Scopo:** ogni fattispecie concreta di formazione continua (=formazione non formale) deve recare l'appellativo di «formazione continua».



# Aspetti terminologici

## *Problemi specifici di traduzione*

- Art. 64a Cost. parla di perfezionamento  
(dt. *Weiterbildung*; fr. *formation continue*)
- LFPPr: *berufsorientierte Weiterbildung* = **formazione professionale continua**  
LStr: *berufliche Weiterbildung* = **formazione professionale continua**
- Perfezionarsi: ricchezza linguistica o sradicamento del termine «perfezionamento»?



# Aspetti terminologici

**Discrepanze tra versioni le linguistiche delle leggi speciali (tuttora):**

***p. es.: art. 3 cpv. 2 della legge sulla parità dei sessi***

(DE) Das Verbot gilt insbesondere für die Anstellung, Aufgabenzuteilung, Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung.

**Beruflich?**

(FR) L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement **professionnels**, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.

(IT) Il divieto si applica in particolare all'assunzione, all'attribuzione dei compiti, all'assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e al perfezionamento **professionali**, alla promozione e al licenziamento.



# Terminologia: per ricapitolare

**Terziario A**

Formazione formale

Spazio formativo svizzero

Apprendimento permanente *perfezionamento*

**Terziario B**

Competenze di base

Formazione non formale

Formazione strutturata

Formazione informale

Esami professionali superiori

**Formazione continua**

*aggiornamento*



**Grazie dell'attenzione**  
**.... e buona formazione continua!**